

<p>Associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano</p>	<p>REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO TORTELLO MAREMMANO</p>	
--	--	---

Regolamento d'uso del Marchio Collettivo Geografico

“Tortello Maremmano”

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del Marchio Collettivo Geografico (di seguito marchio) "Tortello Maremmano".

Il marchio è di proprietà dell' ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E PROMOZIONE DEL TORTELLO MAREMMANO con sede in Grosseto c/o Confesercenti Grosseto in via De Barberi, 108, di seguito denominato "Titolare", che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente o avvalendosi delle verifiche di un soggetto terzo e indipendente, come definito all'art. 2 (Organismo di controllo).

Art.2 Definizioni

Ufficio valutazione: organo della struttura del Titolare competente nella valutazione delle istanze di adesione, dei recessi e delle sanzioni.

Operatore: produttore, ristoratore, commerciante o confezionatore, avente sede operativa in provincia di Grosseto e interessato alla concessione del marchio;

Marchio: il marchio collettivo geografico "Tortello Maremmano";

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso dal Titolare il diritto d'uso del marchio all'operatore;

Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

Disciplinare produttivo: documento, custodito presso il Titolare e messo a disposizione degli interessati, che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;

Rapporto di conformità: documento mediante il quale l'Ufficio valutazione oppure l'Organismo di controllo designato dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, il prodotto è conforme al disciplinare produttivo;

Organismo di controllo: il Titolare, anche con l'apporto di risorse esterne, oppure un soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dal Titolare di effettuare i controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo;

Art. 3 Finalità del marchio


Il Titolare, attraverso la registrazione del marchio, intende:

- salvaguardare e promuovere il "Tortello Maremmano" in quanto prodotto tipico del territorio della provincia di Grosseto;
- garantire, anche attraverso un efficace sistema di controlli, l'origine, la genuinità e la qualità del "Tortello Maremmano";
- valorizzare il territorio, la sua storia e le sue tipicità, promuovendo anche l'economia locale.

Art. 4 Rappresentazione del marchio

Il marchio "Tortello Maremmano" è un marchio figurativo con elementi denominativi, che risulta così di seguito rappresentato:

<p>Associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano</p>	<p>REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO TORTELLO MAREMMANO</p>	
--	--	---



Il logo TORTELLO MAREMMANO è composto da due elementi principali.

1. la parte grafica rappresenta il tortello maremmano all'interno di una cornice di colore verde scuro;
2. la parte testuale intorno la cornice nel lato destro, superiore e sinistro rappresenta il nome "ASSOCIAZIONE - TORTELLO - MAREMMANO" ed il font utilizzato è 'arial', nella parte inferiore la parte testuale riporta la dicitura "Marchio Collettivo Geografico" ed il font utilizzato è 'brush script';

I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti: RGB: 5/87/41 / CMYK: 91/38/100/38 e RGB: 247/215/82 / CMYK: 5/13/76/0

Il logo dovrà avere una dimensione minima 3,5 x 3,0 cm.

Art. 5 Condizioni generali e requisiti richiesti

Il marchio può essere utilizzato direttamente dal Titolare in occasione di sagre, feste o manifestazioni culinarie, oppure concesso mediante licenza d'uso ad un operatore, il quale deve possedere i seguenti requisiti:

- aver sede operativa nel territorio della provincia di Grosseto;
- osservare, per quanto gli compete, le regole indicate nel disciplinare produttivo;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e aver ottenuto da questo il rapporto di conformità.

Art. 6 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria

L'operatore, così come definito all'art. 2, interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio, deve presentare all'Ufficio valutazione apposita domanda (richiesta di licenza d'uso del Marchio Collettivo) corredata dalla dichiarazione di volersi assoggettare al regime dei controlli.

L'Ufficio valutazione, nel pieno rispetto di eventuali ulteriori incombenze imposte per legge, verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati all'art. 5. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 7 Modalità di espletamento dei controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo sono effettuati dall'Organismo di controllo.

Essi sono svolti con cadenza almeno annuale, sulla base di un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di controllo, il quale potrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le analisi sui prodotti. Il numero e la frequenza delle verifiche possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dal Titolare.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato all'Ufficio valutazione.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese

<p>Associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano</p>	<p>REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO TORTELLO MAREMMANO</p>	
--	--	---

relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta la reiezione della domanda o l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere secondo le modalità previste nel regolamento dell'Organismo di controllo.

Art. 8 Licenza d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà del Titolare che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la Licenza d'uso del marchio.

La Licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, il codice alfanumerico identificativo del prodotto (ove predisposto), la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la Licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Titolare e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con eventuali inserimenti e/o cancellazioni.

La Licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 9 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio

La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di un anno a partire dalla sua concessione e si intende tacitamente rinnovata se il Titolare non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 10 Diritti e doveri del licenziatario

Con la Licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà del Titolare nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare il corrispettivo che il medesimo Titolare potrà istituire, determinandone annualmente l'ammontare.

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e per i quantitativi assoggettati a controllo;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 11 Modifiche al disciplinare produttivo

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere al Titolare modifiche del disciplinare produttivo. L'Ufficio valutazione, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

<p>Associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano</p>	<p>REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO TORTELLO MAREMMANO</p>	
--	--	---

Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera dell'Ufficio Valutazione e delle stesse dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

L'Ufficio Valutazione si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo.

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

Art. 12 Non conformità e sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

A fronte delle non conformità sopra descritte il Titolare può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca.

Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, pec o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura dell'Ufficio valutazione e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

Art. 13 Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 14 Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione per almeno tre volte di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento dell'Ufficio valutazione.

Art. 15 Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità secondaria o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Titolare al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo di vigenza e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando l'Ufficio valutazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

In questo caso, l'Ufficio valutazione, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

<p>Associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano</p>	<p>REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO TORTELLO MAREMMANO</p>	
--	--	---

Art. 16 Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate (almeno tre) non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 10, lettera i);
- mancato versamento delle somme dovute per l'uso del marchio e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 17 Rinuncia

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del disciplinare;
- delle condizioni economiche;
- del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all'Ufficio valutazione e all'Organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

Art. 18 Ricorsi

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio valutazione, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. L'Ufficio valutazione ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Livorno e Grosseto, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 19 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. La Titolare e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D. Lgs. 20.02.2019 n. 15, recante modifiche al D. Lgs. 10.02. 2005 n. 30, in attuazione della Dir. (UE) 2015/2436.